

Accertamento in base agli studi di settore: nullo se i ricavi dichiarati si collocano nel c.d. “intervallo di confidenza”

*Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza - Sezione IV - Sentenza (CTP) n. 282
del 17 agosto 2006*

Presidente: Schiavone, Relatore: Marchesini

ACCERTAMENTO - STUDI DI SETTORE -
Accertamenti fondati sugli studi di settore - Artt. 62-bis e 62-sexies, del DL 30/08/1993 n. 331, conv., con mod., in L 29/10/1993 n. 427 - Art. 10 della L 08/05/1998 n. 146 - Art. 39, comma 1, lett. d), del DPR 29/09/1973, n. 600 - Ricavi dichiarati superiori al c.d. “ricavo minimo ammissibile” e minori al c.d. “ricavo puntuale di riferimento” - Ricavi dichiarati all’interno dell’intervallo di confidenza - Giustificazione da parte del contribuente dei motivi per cui si è adeguato ad un livello di ricavi inferiore a quello di riferimento puntuale - Mancanza di controdeduzioni dell’Ufficio alle giustificazioni del contribuente - Conseguenze - Annullamento dell’accertamento

Nel testo integrale

La Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza, Sez. IV, riunita con l’Intervento del Signori: Schiavone Vincenzo (Presidente), Marchesini Giuseppe (Relatore), Lain Francesco (Giudice), ha emesso le seguenti

Sentenza

— sul ricorso n. ---/06 depositato il 24/03/2006
— avverso Avviso di Accertamento n. --- IVA + IRPEF + IRAP 2001

contro

Agenzia Entrate Ufficio Vicenza ---
proposto del ricorrente: T.F.
difeso da: C.G.

Fatto e Diritto

Il sig. T.F. - c.f.: --- - partita IVA: --- (esercente l’attività di fabbricazione di oggetti in ferro, rame ed altri metalli e relativi lavori di riparazione), assistito e difeso dal rag. C.G. di Longare (Vicenza), ha proposto ricorso avverso l’avviso di accertamento n. --- emesso dall’Agenzia delle Entrate, ufficio di Vicenza, notificato il 19.01.2006, in dipendenza di rettifica del reddito imponibile ai fini IRPEF (da lire 23.837.000 a lire 52.662.000), IRAP (da lire 38.150.000 a lire 66.975.000), IVA (da lire 98.886.000 a lire 127.711.000) ed INPS-gestione artigiani (stessi valori ai fini IRPEF), in quanto i ricavi dichiarati (lire 98.886.000) si discostano dai ricavi (“puntuali”, pari a lire 127.711.000; i “ricavi minimi” sono pari a lire 94.497.000 v. a pag. 2 del ricorso introduttivo) in applicazione degli studi di settore previsti dall’articolo 62-bis del D.L. 30/08/1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella legge 29/10/1993, n. 427.

L’avviso *de quo*, preceduto da contraddittorio e da una proposta dell’ufficio, non accettata dal contribuente mag-

giori imposte per IRPEF, IRAP, INPS-gestione artigiani, IVA e sanzioni di complessivi euro 16.833,65 (segnatamente: euro 10.444,82 per tributi, ed euro 6.388,83 per sanzioni), oltre gli interessi maturati e maturandi. La parte ricorrente, nei termini procedurali, ha prodotto ricorso avverso il citato atto impositivo censurando l'operato dell'ufficio e deducendo principalmente la carenza di motivazione dell'avviso di accertamento, stante lo scarto percentuale (=29,15%) tra l'ammontare dei ricavi dichiarati (lire 98.886.000) e l'ammontare dei ricavi "puntuali" determinati in applicazione degli studi di settore (=lire 127.711.000) "v. a pag. 2 del ricorso introduttivo" (C.T.P. di Milano, sez. VIII: sent. del 13/04/2005 — in **"Finanza & Fisco" n. 25/2005, pag. 2034**: ove si afferma che le incongruenze tra le scritture contabili ed i dati desumibili dagli studi di settore per essere considerate gravi devono rappresentare uno scostamento di almeno il 25-30%; C.T.P. di Vicenza sent. 159/06/05).

La parte ricorrente, anche con successiva replica, conclusivamente, chiede:

— in via principale: annullarsi l'avviso di accertamento impugnato per difetto di motivazione e per insufficienza probatoria;

— in via subordinata: riconoscersi non applicabili le sanzioni ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 212/2000 ed infondata la differenza di ricavi nell'intervallo di confidenza rispetto ai ricavi complessivi;

— in ogni caso: condannarsi l'ufficio al pagamento delle spese di giudizio.

L'Agenzia delle Entrate, ufficio di Vicenza --- si è costituita in giudizio, deducendo alle eccezioni di parte ricorrente, e, conclusivamente, chiede di respingere il ricorso e di confermare l'operato dell'ufficio, con rifusione delle spese processuali.

La Commissione, visti gli atti di causa, osserva:

L'accertamento del reddito imponibile del contribuente attraverso gli studi di settore non esime l'Amministrazione Finanziaria dalla scrupolosa osservanza dell'implicito divieto sanzionato dall'articolo 53 della Costituzione di determinare il reddito imponibile prescindendo dall'effettiva capacità contributiva del soggetto verificato.

Ne consegue che l'utilizzo di presunzioni, ammissibile se sussistano la gravità, la precisione e la concordanza, non è sufficiente allorché l'Amministrazione Finanziaria non abbia fornito e documentato ulteriori elementi presuntivi o probatori necessari per appurare le condizioni di reale esercizio dell'attività aziendale (nel caso in esame, esercente l'attività di fabbricazione di oggetti in ferro, rame ed altri metalli e relativi lavori di riparazione) e di quantificare che i maggiori ricavi stimati e determinati presuntivamente, corrispondano incontrovertibilmente a quelli effettivi "Corte Costituzionale: ordinanza n. 7/2001".

In altri termini, non si tratta di presunzioni assolute, ma di presunzioni e/o indicatori semplici, valutabili, di volta in volta, e rettificabili dal giudice di merito "Corte Costituzionale: ordinanza n. 140/2003".

L'accertamento fondato sugli studi di settore è un accertamento di tipo analitico-contabile, con il quale l'Amministrazione Finanziaria non procede alla determinazione del reddito complessivo del contribuente, ma alla pura e semplice rettifica dei ricavi conseguiti dall'impresa o dei compensi realizzati dai lavoratori autonomi. La forza probatoria di tale accertamento, proprio a causa della sua conformazione, se non supportato da altre argomentazioni, è carente. Gli studi di settore, se non corroborati da una analisi della contabilità, non possono certificare e rendere valido l'intervento dell'Agenzia delle Entrate (C.T.R. per il Piemonte: sent. n. 27/26/06 depositata in segreteria il 19/07/2006 — in **"Finanza & Fisco" n. 33/2006, pag. 2869**).

La parte ricorrente, in punto, ha dato prova che il maggiore reddito imponibile, presuntivamente determinato dall'Agenzia delle Entrate, ufficio di Vicenza ---, non corrisponde a quello effettivo, in quanto:

— l'attività espletata ha carattere meramente manuale (= produzione di oggetti di ottone) e, di conseguenza, non può produrre il medesimo quantitativo di prodotti finiti di altre attività svolte con mezzi meccanici;

— l'attività è prettamente manuale e richiede una abilità fisica, sia per quanto concerne lo sforzo che l'agilità, ora non strettamente correlata all'età del contribuente (data di nascita: ---.1943);

— l'uso di beni strumentali vetusti ed obsoleti.

Tutti eventi non contrastati dall'ufficio.

Non esiste, nel caso in esame, uno scarto significativo tra i ricavi contabili (= euro 98.886,00), i ricavi minimi (= euro 94.497,00) ed i ricavi "puntuali" (= euro 127.711,00) riscontrati nel settore merceologico di appartenenza "v. a pag. 2 del ricorso introduttivo; in punto, la C.T.P. di Milano (sez. VIII: sent. 13/04/2005), ritiene quantitativamente rilevante uno scostamento tra i ricavi teorici e quelli dichiarati nell'intorno del 25-30% circa". Alla luce delle osservazioni svolte, il ricorso è fondato e va accolto.

Sussistono peraltro giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti (Cassazione: n. 8540/2005; n. 243/2004).

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, dichiara la nullità dell'avviso di accertamento impugnato. Dichiara compensate le spese di giudizio.